



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTA la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", come integrata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città";
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;
- VISTI i CC.CC.NN.LL. relativi al personale del comparto Università, oggi comparto Istruzione e Ricerca, nel tempo vigenti;
- VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016 - 2018;
- VISTA la **delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020**, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO il **decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"** convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis e dell'articolo 4;
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"**;
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"**;
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"**;
- VISTA la **Circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"**;
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"**;
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"**;
- VISTA la **determina del 10 marzo 2020 prot. n. 86882**, relativa all'introduzione del "Piano straordinario lavoro agile emergenziale ed altre misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"**, ed in particolare l'art. 1, comma 6, il quale prevede che "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo



- svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;*
- VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020, *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*
 - VISTA la **determina del 12 marzo 2020 prot. n. 88784**, adottata a parziale modifica di quanto previsto dal Piano Straordinario *“Lavoro agile emergenziale ed altre misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, introdotto con la determina del 10.3.2020 prot. n. 86882;
 - VISTO il **Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18** *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ed in particolare l'art. 87 *“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”;*
 - VISTA l'**Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020**, *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
 - VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020**, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), il quale, tra l'altro, prevede che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18;
 - VISTA la **determina del 23 marzo 2020 prot. n. 92268**, con la quale il termine di efficacia della determina del 12.3.2020 prot. n. 88784 è stato prorogato fino al 3.4.2020;
 - VISTO il **Decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19** *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettere s) e t), l'art. 2, comma 3, l'art. 5, comma 1, lett. a);
 - VISTA la **Circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'1 aprile 2020**, *“Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa”;*
 - VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020**, *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, ed in particolare l'art. 1, comma 1, con il quale, fra l'altro, l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;
 - VISTA la **determina del 3 aprile 2020 prot. n. 97417**, con la quale il termine di efficacia della determina del 12.3.2020 prot. n. 88784 è stato prorogato fino al 13.4.2020;
 - VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020**, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. gg) e hh) e l'art. 8, il quale, tra l'altro, prevede che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;
 - VISTA la **determina dell'11 aprile 2020 prot. n. 165147**, con la quale il termine di efficacia della determina del 12.3.2020 prot. n. 88784 è stato prorogato fino al 3.5.2020;
 - VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020**, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. n) gg) e hh) e l'art. 10, il quale, tra l'altro, prevede che le disposizioni del



decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del d.p.c.m. 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

- Tenuto conto della specifica previsione dell'art. 1, comma 1, lett. n) del D.P.C.M. del 26.4.2020, il quale in particolare stabilisce che dal 4 maggio 2020, "*... nelle università, ... possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, ...*";
- tenuto conto dell'orientamento espresso dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 28 e del 29 aprile 2020 in ordine all'esigenza di garantire lo svolgimento delle attività di ricerca presso i laboratori e la fruizione delle biblioteche;
- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato Regionale Università Siciliane nella riunione del 30 aprile 2020;
- VISTA la **determina del 30 aprile 2020 prot. n. 242092**, con la quale il termine di efficacia della determina del 12.3.2020 prot. n. 88784 è stato prorogato fino al 17.5.2020;
- Vista la **circolare del 4 maggio 2020** prot. n. 261087, relativa all'avvio della fase 2 nell'Università degli studi di Catania;
- VISTA la **Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione** del 4 maggio 2020, "*Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni*", ed in particolare il punto 2, il quale, tra l'altro, prevede che "*... Nello scenario attuale, ..., la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, ..., deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. In quest'ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative. ... Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio – sia con modalità agile*";
- Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 4 maggio 2020, prot. n.798, "*Indicazioni ripartenza formazione superiore - fase 2 e fase 3*";
- Visto il Protocollo Università degli Studi di Catania – sicurezza anti-contagio Covid-19 - Fase 2, di cui alla nota del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi del 12 maggio 2020 prot. n. 266860;
- VISTA la **determina del 15 maggio 2020 prot. n. 270211**, con la quale, il termine di efficacia della determina del 12.3.2020 prot. n. 88784 è stato prorogato fino al 23.5.2020;
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020**, "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. s) e l'art. 11, il quale, tra l'altro, prevede che le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del d.p.c.m. 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;
- VISTO il **Decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34** "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", ed in particolare l'art. 90 "*Lavoro agile*" il quale, tra l'altro, prevede che per i datori di lavoro pubblici resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'art. 263 "*Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile*", il quale, tra l'altro, prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma



- 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 sopra richiamato, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali e, per tale finalità, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi, ferme restando le ulteriori modalità organizzative che potranno essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- Considerato che la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, adeguando le misure già adottate ai sensi dell'art. 87 sopra richiamato alle esigenze prima evidenziate, va comunque temperata con la perdurante esigenza di tutelare il personale dell'Ateneo;
 - Considerato che il lavoro agile dovrà essere integrato con lo svolgimento dell'attività in presenza, attraverso una programmazione settimanale dei rientri nella sede di servizio, da concordare con i rispettivi responsabili, al fine di assicurare le attività correlate alla specificità dell'ordinamento universitario, tra cui, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate all'erogazione dei servizi agli studenti, quali immatricolazioni, iscrizioni ai corsi di studio, trasferimenti da altra sede in corso di anno accademico, eccetera, nonché le attività volte all'espletamento delle procedure di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi, le attività relative alla gestione del personale, quali assunzioni, pagamento degli stipendi, eccetera;
 - Considerato quindi che i responsabili di Struttura, per le finalità sopra descritte, potranno individuare ulteriori attività indifferibili per le quali si renda necessario lo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di servizio e indicare le unità di personale da dedicare a tali attività, nella prospettiva di adeguare le misure organizzative già adottate con l'avvio della fase di progressivo rientro, secondo le indicazioni dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, purché sia assicurata la compatibilità delle nuove modalità organizzative con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché specifica attenzione alle condizioni individuali di fragilità, alle politiche di conciliazione e alla distanza della residenza dall'Università;
 - **CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, **il termine di efficacia della determina del 12.3.2020 prot. n. 88784 è ulteriormente prorogato fino al 14 giugno 2020**, fermo restando che le misure organizzative già adottate dovranno essere gradualmente adeguate, sulla base delle valutazioni dei responsabili delle strutture, alle esigenze della progressiva riapertura degli uffici pubblici e a quelle connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti secondo le indicazioni dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020 e che modalità organizzative ulteriori potranno essere individuate sulla base dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, e in ragione dell'andamento della curva epidemiologica.

Nei giorni di rientro nella sede di servizio il personale registrerà la propria presenza attraverso il sistema di rilevazione delle presenze nel rispetto dell'orario di lavoro ordinario previsto per la singola giornata.

Il personale dovrà rendicontare l'attività svolta in modalità agile mediante apposita attestazione settimanale.

Il Direttore generale
(prof. Giovanni La Via)